



Il Presidente

La Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

premesso che è in corso di svolgimento un'inchiesta sul funzionamento delle strutture sanitarie deputate alla cura dei disturbi mentali;

viste le risultanze delle articolate attività istruttorie già svolte, in tale ambito, in relazione agli Ospedali psichiatrici giudiziari, tra cui quello di Montelupo Fiorentino (d'ora in poi "OPG");

viste, in particolare, le risultanze dell'ispezione a sorpresa svolta presso l'OPG in data 17 dicembre 2012;

richiamato il provvedimento di sequestro parziale dell'OPG adottato in data 26 luglio 2011, da intendersi qui integralmente riportato;

verificata la non completa ottemperanza agli obblighi conformativi discendenti dal provvedimento testé citato;

preso atto della intervenuta evoluzione normativa, *ex* articolo 3-*ter* del D.L. n. 211 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 9 del 2012;

visto l'articolo 82 della Costituzione;

visto l'articolo 1 della Deliberazione istitutiva della Commissione;

visto l'articolo 162, comma 5, del Regolamento del Senato della Repubblica;

visti gli articoli 11 e 15 del Regolamento della Commissione;

visti gli articoli 328 e 591 del Codice penale;

visti gli articoli 259 e 321 del Codice di procedura penale;

vista la deliberazione unanime assunta dall'Ufficio di Presidenza della Commissione nella riunione dell'11 dicembre 2012;

preso atto delle risultanze della interlocuzione istituzionale assiduamente coltivata, in ossequio al principio di leale collaborazione, con i Ministri della Giustizia e della Salute, con la Regione Toscana e con la competente Procura della Repubblica;



Il Presidente

OSSERVA CHE

le condizioni strutturali ed igienico-sanitarie di uno dei reparti dell'OPG - quello denominato "Pesa" e ubicato al piano terra - continuano ad essere così radicalmente deficitarie da recare certo pregiudizio ai seguenti diritti costituzionalmente garantiti dei pazienti ricoverati: diritto a modalità di privazione della libertà non contraria al senso di umanità; diritto fondamentale alla salute; diritto all'incolumità;

la concomitante e perdurante presenza delle sopraesposte criticità - accertata dalla Commissione nel corso della visita ispettiva appena svolta - riduce a mero *flatus vocis* l'ammonimento della Corte Costituzionale, secondo cui *"le esigenze di tutela della collettività non potrebbero mai giustificare misure tali da recare danno, anziché vantaggio, alla salute del paziente: e pertanto, ove in concreto la misura coercitiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario si rivelasse tale da arrecare presumibilmente un danno alla salute psichica dell'infermo, non la si potrebbe considerare giustificata nemmeno in nome di tali esigenze"*;

la pendenza di un termine legislativamente dato per la creazione di strutture sanitarie sostitutive degli OPG non può in alcun modo giustificare la sussistenza di siffatte criticità all'interno degli Istituti attualmente operativi;

appare evidente l'esistenza di un gravissimo pericolo in mora, che involge sia i succitati diritti costituzionali dei pazienti ristretti, sia la fruttuosità dell'iniziativa legislativa che ha avuto origine nell'inchiesta parlamentare ed esito nel citato articolo 3-ter del D.L. 211/2011;

quanto al *fumus delicti*, pur dovendosi ribadire che è estranea alla missione istituzionale della Commissione l'attività di accertamento dei reati, non può essere sottaciuta la configurabilità di almeno una ipotesi di reato, serialmente ravvisabile: l'abbandono di persone incapaci, in relazione alla grave situazione di degrado in cui versa la predetta porzione di OPG (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 491 del 1991);

è necessario, allora, che la suddetta porzione di OPG, quale *res* pertinente alle violazioni, sia sottratta alla disponibilità dell'apparato, dalla quale discenderebbe, al di là di ogni ragionevole dubbio, un aggravamento o una protrazione dei pregiudizi ai pazienti;



Senato della Repubblica

Commissione parlamentare di inchiesta
sull'efficacia e l'efficienza del
Servizio sanitario nazionale

Il Presidente

PQM

DISPONE

il sequestro del suddetto reparto dell'OPG di Montelupo Fiorentino, con sgombero delle celle colà presenti nel termine perentorio di sette giorni dalla notifica del presente provvedimento;

DISPONE

che in esito agli sgomberi la Commissione sia informata senza indugio in merito alla destinazione dei singoli pazienti ricoverati;

AVVERTE

che ogni inottemperanza alle disposizioni testé date sarà denunciata all'Autorità giudiziaria, quale violazione degli articoli 328, 591 e 650 C.P.;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento - così come avverso quello del 26 luglio 2011 - potrà essere avanzata richiesta di riesame: nel corso della presente Legislatura, alla Presidenza della Commissione di inchiesta; a decorrere dalla data di prima riunione delle Camere della XVII Legislatura, alla Presidenza del Senato della Repubblica;

DISPONE

che il presente provvedimento - così come quello del 26 luglio 2011 - cessi di spiegare efficacia, con conseguente reimmissione nel pieno possesso dell'immobile dell'Amministrazione proprietaria, a far data dal decorso del termine previsto dall'art. 3-ter, co. 4 del D.L. 211/2011 (in caso di proroga o differimento di tale termine, s'intenderà correlativamente prorogata l'efficacia del presente disposto);



Senato della Repubblica

Commissione parlamentare di inchiesta
sull'efficacia e l'efficienza del
Servizio sanitario nazionale

Il Presidente

CONCEDE

l'utilizzo delle porzioni di immobile sequestrate ai limitati fini della loro ristrutturazione e sanificazione nell'ottica di una futura diversa destinazione d'uso ai sensi dall'art. 3-ter, co. 10 del D.L. 211/2011;

NOMINA

quale custode il Direttore penitenziario *pro tempore* dell'Ospedale psichiatrico giudiziario;

MANDA

per l'esecuzione del presente provvedimento Ufficiali di Polizia giudiziaria del Comando Carabinieri per la Tutela della salute;

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga notificata, a cura di Ufficiali di Polizia giudiziaria del Comando Carabinieri per la Tutela della salute, nelle mani del Direttore dell'Ospedale psichiatrico giudiziario; nonché, anche mediante *fax*, al Ministro della Giustizia; al Ministro della salute; all'Assessore della Salute della Regione Toscana; al Prefetto di Firenze; al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze e al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito *web* istituzionale del Senato della Repubblica, nella sezione dedicata alla Commissione.

Il Presidente della Commissione

Roma, 19 dicembre 2012